



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

Procedim. n. 32377/2012 R.G.

ORDINANZA EX ART. 1, COMMA 48 e segg. L. 92/2012

Il Giudice, esaminati gli atti, a scioglimento della riserva in data
premette quanto segue.

Il ricorso è stato proposto dal [REDACTED] per ottenere la declaratoria di illegittimità licenziamento disciplinare irrogatogli in data 17.4.2012 dichiarando mai cessata la funzionalità del rapporto e per la condanna della datrice di lavoro [REDACTED] s.r.l. alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, con salvezza della posizione acquisita al momento della risoluzione del rapporto e con la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate (sulla base della retribuzione globale di fatto di euro [REDACTED]) e proponendo conclusioni gradatamente subordinate nel caso di ritenuta applicabilità dell'art. 18 c.4 e c.5, come modificati).

Ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente per il periodo dal [REDACTED].2007 al [REDACTED].2008 e dal [REDACTED].2008 al [REDACTED].2008 e poi, dal [REDACTED].2008 al [REDACTED].2012 da ultimo presso il punto vendita di via [REDACTED] (regolarizzato solo in data 3.10.2008 con contratto a tempo determinato poi convertito a tempo indeterminato) con mansioni di *store manager* (apertura e chiusura del negozio, ricezione e scarico merce, allestimenti delle pareti marketing, gestione della cassa e organizzazione dei turni di lavoro) di cui al CCNL Commercio.

Ha lamentato di aver ricevuto in data [REDACTED] 2012 una lettera di contestazione di cui riportava il preciso tenore, in quanto in data [REDACTED] 2012 alle ore [REDACTED] aveva invitato ad uscire un cliente che era entrato per l'acquisto di un prodotto, comunicandogli la chiusura e quindi che non sarebbe stato possibile l'acquisto in quel momento; che in data [REDACTED] 2012 sempre alle ore [REDACTED], altro cliente aveva trovato già chiuso a chiave e che, la medesima circostanza (porta d'ingresso già chiusa), era avvenuta nei giorni [REDACTED], sempre alle ore [REDACTED]. A seguito di controlli sui tempi di chiusura, continuava la Società, e come risultava dai *Store Summary Report* giornalieri risultava che, almeno dal [REDACTED], su [REDACTED] giorni di apertura del negozio, aveva chiuso in orario solo per due giorni ([REDACTED]).



e ● gennaio) mentre nei restanti casi aveva chiuso in anticipo come da prospetto. In data ●●●●●● 2012 aveva poi effettuato una transazione (la n. ●●●●●●) con la quale aveva ritirato tre ●●●●●● usati, ed in tale occasione, sebbene il cliente lo avesse consegnato, non aveva registrato il ritiro di altro ●●●●●●, cosicché era stato riconosciuto in favore del cliente l'importo inferiore di euro ●●, in luogo di quello corretto di euro ●●, la transazione si era di poi conclusa con la vendita al cliente di n. ●●●●●●●●, per un valore complessivo di ●●●●●● e a seguito della mancata registrazione, di cui sopra, aveva richiesto al cliente la somma di euro ●●●●●● versatagli dal medesimo; la presenza del videogioco in questione non era presente nell'inventario del punto vendita, e non risultava registrato a sistema.

Aveva quindi presentato le proprie giustificazioni ed in particolare adducendo che in data ●●●●●● 2012, alle ore ●●●●●● circa il sig. ●●●●●● lo aveva invitato ad uscire dal negozio per recarsi nel vicino bar, dove ad attenderli avevano trovato il sig. ●●●●●●, e che nell'esercizio commerciale a quell'ora pieno di clienti, quest'ultimo aveva iniziato a leggere la contestazione e, a fronte delle rimostranze avanzate, aveva interrotto la procedura di consegna a mano. Negava risolutamente che in data ●●●●●● avesse allontanato il cliente, ma riteneva possibile di averlo avvisato dell'imminente chiusura; per il resto, adduceva che la porta era rimasta aperta sino alle ●●●●●● mentre era potuto accadere che in ragione delle numerose incombenze di chiusura, si presentasse la necessità di assentarsi dal piano commerciale (ad es. per andare a riporre nel seminterrato la merce non destinata all'esposizione) ma solo per un paio di minuti, e che in tal momento avesse chiuso per prudenza. Ha contestato le risultanze dei report indicati dalla resistente, sfalsate di 4 minuti in meno rispetto all'orario degli scontrini e dedotto la assoluta inverosimiglianza della ultima condotta contestata in quanto la registrazione avveniva con il lettore ottico sotto gli occhi del cliente al momento del pagamento, mentre la verifica tramite inventario per i primi mesi del 2012 era prevista per il ●●●●●● 2012.

Ha quindi lamentato la illegittimità del licenziamento intimatogli nonostante le giustificazioni addotte per l'insussistenza dei fatti contestati, e la sproporzione in ogni caso della massima sanzione, anche tenendo presente la assenza di precedenti disciplinari.

La convenuta si è costituita resistendo alle censure di parte ricorrente ed insistendo per il rigetto del ricorso.

Orbene tanto premesso si osserva che il ricorso non può essere accolto.

Il teste ●●●●●●●●●●●● (investigatore) ha, infatti, confermato la relazione di cui all'all. 5 della memoria resistente e di aver effettuato le



operazioni indicate nella relazione unitamente al collega [REDACTED], che i nomi di cui alla pag. 2 della relazione erano quelli dei [REDACTED] (“ad es. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sono le diciture che ho trovato nella custodia dei [REDACTED]”); quanto all’episodio dello scontrino, riferisce di aver personalmente e materialmente consegnato i quattro [REDACTED] che il ricorrente gli aveva rilasciato un solo scontrino (ma non lo scontrino IBP che doveva registrare i giochi usati) e che lo avrebbe dovuto far firmare; che il teste non sa dove il ricorrente avesse riposto i giochi); che nello stesso giorno - [REDACTED] 2012, data che si evince dallo scontrino parimenti allegato- il collega [REDACTED] era entrato alle [REDACTED] circa per acquistare un [REDACTED] nuovo (il teste era davanti al negozio e l’aveva visto uscire) e che il collega gli aveva detto di essere stato allontanato perché il negozio stava chiudendo.

Il teste [REDACTED] (referente di un punto vendita [REDACTED]) ha riferito, quanto alle chiusure giornaliera dell’esercizio, che una parte si poteva avviare prima della chiusura (cioè si poteva compilare una busta con i dati, ad es. la giornata chi sta versando, in numero progressivo della busta) in modo di aver già pronto il versamento alla fine; che si poteva preparare la bustina dei POS, ed iniziare a suddividere i giochi ritirati per decidere quali esporre e quali riportare in magazzino; che tali operazioni si potevano compiere in circa 5 minuti al massimo; che poi bisognava compilare due moduli: uno la busta o le buste del versamento, a seconda di quanto era grande il versamento, e poi un altro modulo in cui andava inserito il n. progressivo delle buste dei versamenti; che avevano inoltre un altro passaggio che concerneva gli scontrini usciti dalla cassa quando si ritirano i giochi ovvero in caso di prenotazioni, e che potevano essere sistemati prima della chiusura. Ha riferito che quanto il teste aveva l’ultimo cliente, essendosi preparato prima tutto ciò, guardava dal computer che la cifra da versare in contante e il versamento in POS coincidessero con la somma risultante dal computer, e che quindi gli ultimi passaggi concernevano la preparazione del versamento e la chiusura del POS, nonché la pinzatura della busta contenente i dati del POS. La busta che conteneva i contanti veniva poi riposta in cassaforte. Ha di poi confermato la dichiarazione di cui all’all 15 res. e che la cassa, una volta chiusa, in teoria non doveva essere riaperta, perché altrimenti sarebbe partito il conteggio fiscale del giorno successivo (“la cassa invia in automatico alla nostra sede tutti i dati della giornata”); che al teste non era mai successo di doverla riaprire (operazione che richiedeva comunque 7 minuti circa); che la cassa poteva quindi essere riattivata anche se creava un errore per il giorno successivo (anche se oltre alle informazioni finanziarie venivano inviate anche le informazioni riguardanti il punto vendita, la giacenza del magazzino, le transazioni della giornata etc.).



Appare quindi comprovato che il [REDACTED] ha perpetrato i fatti contestati e segnatamente, in primo luogo, la chiusura anticipata del negozio¹ e quindi ad un tempo la violazione del regolamento aziendale, in alcuni casi impedendo anche l'accesso di clienti. Né può assumere la rilevanza sperata, la circostanza afferente in fatto che i *report* di chiusura della cassa fiscale (e che risultano in orari antecedenti quello di chiusura), indicherebbero un orario diverso da quello di effettiva chiusura del negozio atteso che in ogni caso la chiusura della cassa impedisce la attività di vendita (la riapertura della cassa comporterebbe un iter elaborato, con spostamento delle risultanze al giorno successivo), ma anche perché sono i medesimi testi a confermare di aver direttamente constatato tale circostanza (il teste [REDACTED] conferma di aver constatato la anticipata chiusura del negozio da parte del ricorrente, e di averlo più volte invitato a non farlo più, mentre il teste [REDACTED] lo conferma con riferimento al collega [REDACTED], così smentendo le affermazioni difensive del ricorrente.

Della condotta afferente la procedura di vendita/permuta di [REDACTED] [REDACTED] in secondo luogo, ha riferito il teste [REDACTED] come abbiamo visto, confermando sostanzialmente l'essenza della contestazione (peraltro è risultato dalla stessa deposizione come i [REDACTED] fossero quattro e non tre).

Appare pertanto violato il vincolo fiduciario che giustifica il provvedimento in questa sede impugnato (ed anche a voler prescindere dalla intenzionalità da ultimo sottolineata dalla società) anche perché appare verosimile che il datore di lavoro abbia comunque considerato la valenza soggettiva dei fatti contestati, con conseguente –prognosi di– impossibilità di confidare nella correttezza dei futuri adempimenti, ritenendo quindi inevitabile la massima sanzione.

Superate quindi le censure di sproporzionalità ribadite significativamente nelle note autorizzate di parte ricorrente, non resta alternativa al rigetto del ricorso, con regolazione delle spese processuali, anche considerata la mancata accettazione in prima udienza della proposta transattiva da parte del ricorrente, secondo l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.000,00.

Roma lì, 14.3.2013

Il Giudice

¹ A nulla valendo in contrario la deposizione del teste [REDACTED] il quale ha dichiarato (quale cliente del negozio) di essersi recato nell'esercizio tre/quattro volte al mese - anche di più - e che non gli era mai capitato di trovare chiuso.

